

**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO E LA FRUIZIONE
DELLE AREE SPORTIVE DELLA COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO**

INDICE

ARTICOLO 1 - Introduzione

ARTICOLO 2 - Ambito di applicazione

ARTICOLO 3 - Norme generali di comportamento

ARTICOLO 4 - Norme d'utilizzo

ARTICOLO 5 - Divieti

ARTICOLO 6 - Vigilanza

ARTICOLO 7 – Sanzioni

ARTICOLO 1 – Introduzione

Le aree sportive della Comunità Montana Valtellina di Sondrio sono rivolte alla promozione dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, destinate ad un uso pubblico diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.

Le aree sono aperte al pubblico dal 1 marzo al 31 ottobre, salvo diverse indicazioni; sono accessibili nelle ore diurne dal sorgere del sole a mezz'ora dopo il tramonto (ad eccezione di quelle dotate di impianto di illuminazione).

L'accesso e l'utilizzo delle aree sportive è consentito nel rispetto dei limiti stabiliti dalle presenti norme d'uso, fatti salvi ulteriori obblighi e divieti stabiliti da norme di legge o regolamenti.

Le limitazioni d'uso contenute in questo documento hanno, quale unico scopo, la completa e tranquilla fruibilità degli impianti sportivi e la tutela dell'ambiente circostante.

ARTICOLO 2 - Ambito di applicazione

Le presenti norme si applicano a tutte le aree sportive ed alle relative aree di pertinenza, realizzate ed identificate come tali dalla Comunità Montana Valtellina di Sondrio, sia esistenti, come quelle di seguito indicate, che di futura costruzione:

- Fitness/Calistenics/Slikeline - Piateda
- Pump Track – Poggiridenti
- Skate Park – Sondrio
- Basket/Volley - Albosaggia

ARTICOLO 3 - Norme generali di comportamento

La Comunità Montana Valtellina di Sondrio raccomanda:

- di utilizzare in modo consapevole ed appropriato le attrezzature;
- di avvicinarsi alle attività sportive in rapporto alle proprie capacità;
- di mantenere pulite le aree, le strutture e gli spazi di pertinenza non abbandonando rifiuti.

Le aree sportive non sono custodite e ogni utente ne fruisce sotto la propria personale responsabilità e, se minorenni, sotto quella di un genitore o di chi ne fa le veci.

Chi accede alle aree e alle strutture lo fa nella consapevolezza degli eventuali rischi derivanti dalla pratica sportiva e impegnandosi ad accettare e rispettare integralmente le prescrizioni e le raccomandazioni contenute nel presente regolamento.

La Comunità Montana Valtellina di Sondrio, proprietaria degli impianti, declina ogni responsabilità per eventi riconducibili all'utilizzo delle aree sportive in difetto di capacità o per mancato rispetto delle norme.

ARTICOLO 4 - Norme d'utilizzo

Per ragioni di sicurezza non è consentita la sosta all'interno delle aree e delle strutture a chi non è impegnato nell'attività sportiva.

L'accesso alle aree sportive è riservato:

1. per l'area pump track esclusivamente a biciclette, skateboard, monopattini e pattini in linea; è severamente vietato percorrere la pista con e-bike e mezzi a motore di qualunque tipo;

2. per l'area skate park esclusivamente a skateboard, monopattini e pattini in linea; è severamente vietato percorrere l'area con biciclette, e-bike e mezzi a motore di qualunque tipo;
3. per l'area fitness/slackline/calistenics esclusivamente a chi fruisce degli attrezzi; è severamente vietato percorrere l'area con biciclette, skateboard, monopattini, pattini in linea, e-bike e mezzi a motore di qualunque tipo;
4. per l'area basket/volley esclusivamente alla pratica del basket e del volley; è consentito l'utilizzo di biciclette, skateboard, monopattini, pattini in linea solo per attività/eventi autorizzati dalla Comunità Montana; è severamente vietato percorrere l'area con e-bike e mezzi a motore di qualunque tipo;

Per utilizzare le strutture del pump track e dello skate park è obbligatorio indossare il casco protettivo e sono consigliate le opportune attrezzature protettive (guanti, paragoniti, ginocchiere...).

ARTICOLO 5 – Divieti

È vietato l'accesso alle aree sportive in caso di pioggia, neve, ghiaccio o maltempo.

È vietato adottare comportamenti pericolosi per se stessi, per gli altri utenti e per i frequentatori del Sentiero Valtellina.

È vietato effettuare qualsiasi tipo d'azione che comporti il danneggiamento delle aree, delle strutture e delle attrezzature. Eventuali responsabili saranno tenuti a risarcire l'Ente per i danni creati.

È vietato l'accesso a tutti i mezzi motorizzati.

ARTICOLO 6 – Vigilanza

La vigilanza è affidata agli organi preposti alla tutela dell'ordine pubblico e alla Polizia Locale competente per territorio.

Per segnalare eventuali problemi alle aree e alle strutture chiamare il numero +39 0342 210331 (orari ufficio)

Per le emergenze chiamare il numero 112

Le aree sportive sono dotate di sistemi di videosorveglianza.

ARTICOLO 7 – Sanzioni

Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni al predetto regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella Polizia Locale competente per territorio.